

Domanda n. 14 del 08/06/2019

Buongiorno, L'articolo 3 comma 3 del bando di gara riporta che "Tra primo e secondo grado il concorrente, singolo o in forma associata, potrà modificare la propria composizione esclusivamente in senso additivo: il concorrente singolo potrà partecipare in raggruppamento con altri soggetti, fermo restando il suo ruolo di capogruppo" Questa clausola, unita a quanto contenuto nel medesimo articolo in merito a "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICOFINANZIARIA" in cui si scrive che i requisiti tecnico organizzativi devono essere posseduti in maniera maggioritaria dalla mandataria (capogruppo), impedisce di fatto di poter partecipare al primo grado del concorso senza il possesso dei principali requisiti di capacità economica e finanziaria, per poi integrare il raggruppamento di progetto solo in caso di ammissione al secondo grado, come previsto dal bando stesso. Vista la giusta possibilità lasciata ai partecipanti di aumentare ed integrare il raggruppamento proposto nel primo grado, per raggiungere tutti i requisiti e le competenze tecniche richieste per il secondo grado, si chiede di poter valutare la possibilità di modificare il nominativo del capogruppo fra primo e secondo grado ed in particolare, là dove un professionista partecipi come componente singolo al primo grado, di poter formare un raggruppamento di professionisti nel secondo grado senza avere l'obbligo di essere necessariamente capogruppo. Questo permetterebbe di avere una partecipazione molto più ampia al primo grado del concorso e quindi di poter scegliere fra una maggiore quantità di proposte quali siano i progetti ammessi al secondo grado, ai quali chiedere tutti i necessari requisiti economici e di competenza. Grazie e buona giornata.

Risposta

Si precisa in primo luogo che il presente concorso di progettazione è stato organizzato nel contesto della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per l'affidamento di servizi di progettazione relativi alla realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016. Considerato, quindi, che si tratta di una procedura "unitaria", che comprende il concorso e il successivo appalto di servizi, è stato previsto nel bando che al vincitore sarà affidato lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera e sono stati indicati gli importi dei livelli successivi della progettazione, nonché i relativi requisiti di qualificazione. Arexpo, al fine di favorire la partecipazione al concorso, ha previsto che il possesso dei requisiti in parola possa essere riferito al momento successivo all'individuazione e comunicazione delle proposte ammesse al primo grado, restando invece il primo

grado aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di moralità e idoneità professionale. In ragione del valore economico dell'affidamento, della complessità delle prestazioni, nonché della conseguente necessità di una organizzazione progettuale di elevato livello imprenditoriale, nell'art. 3, comma 3, del bando, è stato previsto che i raggruppamenti possano modificare la propria compagine esclusivamente in senso additivo, fermo restando il capogruppo (mandataria) indicato nella documentazione amministrativa di primo grado. Inoltre, è stato previsto che il concorrente che abbia partecipato in forma singola possa costituire un raggruppamento temporaneo ai fini della partecipazione al secondo grado, fermo restando che il predetto concorrente dovrà essere il capogruppo (mandataria) del raggruppamento.

Rettifica risposta

A precisazione e parziale rettifica della risposta al quesito n. 14 dell'8 giugno 2019, si osserva quanto segue.

Ferma restando la necessità del possesso, alla data della presentazione della documentazione amministrativa di secondo grado, dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria relativi all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva previsti all'art. 3 del bando, si precisa che:

- per "capogruppo" deve intendersi il soggetto responsabile e referente del raggruppamento temporaneo nei confronti dell'Ente banditore ai soli fini dello svolgimento del concorso; tale figura non può essere modificata nel corso della procedura di concorso;
- la nozione di "mandataria" contenuta nell'art. 3 del bando, si riferisce e rileva ai soli fini del successivo affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva; pertanto, la mandataria dovrà essere in possesso dei requisiti relativi all'affidamento dei livelli successivi della progettazione, come descritti dall'art. 3 del bando, con le modalità ivi descritte e comunque in misura maggioritaria, alla data della presentazione della documentazione amministrativa di secondo grado.

Alla luce di tali precisazioni, discende che:

- il soggetto indicato come capogruppo non può essere modificato durante il concorso; pertanto il concorrente che partecipi in forma singola o in forma raggruppata dovrà mantenere il capogruppo indicato in primo grado per tutta la procedura;
- il concorrente singolo o raggruppato, che venga ammesso a partecipare al secondo grado e intenda a tali fini rispettivamente costituire un raggruppamento o

ampliare la compagine del raggruppamento già proposto per il primo grado, potrà aggiungere altri soggetti; in tale fase, il concorrente dovrà indicare la mandataria del raggruppamento, eventualmente modificando il nominativo della stessa già indicato in primo grado. Al riguardo si precisa che la mandataria potrà non coincidere con il capogruppo del raggruppamento indicato dal concorrente in primo grado che, invece, non potrà essere modificato fino al termine del concorso. L'indicazione della mandataria dovrà essere inserita nella dichiarazione di conferma o ampliamento del raggruppamento nelle modalità previste dall'art. 3 e dall'art. 13 del bando.